

10. QUADRO NORMATIVO DEI C.D. CONTRATTI DI RICERCA

L'INPS, con circolare dell'11 settembre 2025, n. 125, ha illustrato il quadro normativo di riferimento dei c.d. contratti di ricerca e dei contratti denominati "incarichi post-doc", previsti, rispettivamente, ex artt. 22 e 22-bis, Legge n. 240/2010, e ha fornito alcune utili indicazioni in ordine ai relativi obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei medesimi.

I contratti di ricerca

I contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:

- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa in vigore.

Tali istituzioni disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca attraverso bandi di selezione, che contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e al trattamento economico e previdenziale.

I soggetti che possono concorrere alla selezione sono esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, a esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle citate istituzioni stipulanti, nonché i ricercatori universitari. Inoltre, possono accedere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i 6 mesi successivi dalla data di pubblicazione del bando di selezione.

Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alla selezione anche a soggetti che, pure in assenza dei titoli citati, sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 2 anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a 5 anni. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa.

L'importo del singolo contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Incarichi post-doc

L'art. 22-bis, comma 1, Legge n. 240/2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della medesima legge, dispone che possono essere stipulati contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

I soggetti abilitati all'attivazione dei contratti *post-doc* sono:

- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

La stipula di tali contratti è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

Le istituzioni sopra individuate disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi *post-doc*. Il bando di selezione contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle citate istituzioni stipulanti, nonché i ricercatori. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi in argomento anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

Gli incarichi *post-doc* hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di 3 anni. La durata complessiva dei rapporti in questione con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i 3 anni, anche non continuativi.

Per l'incarico *post-doc* è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L'incarico *post-doc* non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso Amministrazioni pubbliche. Inoltre, per tale periodo non è previsto il riconoscimento della

contribuzione figurativa e neanche l'obbligo di contribuzione in capo all'Amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i contratti denominati incarichi *post-doc* sono tenuti all'assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.

Al fine di determinare il carico contributivo si rinvia, pertanto, alle regole generali che disciplinano i relativi obblighi e, in particolare, in ragione dell'inquadramento previdenziale previsto per il datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.

Con specifico riferimento alle Pubbliche Amministrazioni si rammenta che le stesse sono tenute a ottemperare agli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi di riferimento delle medesime ai fini dell'invalidità, della vecchiaia e ai superstiti (IVS), ad esempio, CPDEL, CTPS, CPS e FPLD, ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l'erogazione del TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP, ove iscritte. Le medesime sono, inoltre, tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della prestazione NASpl.

Si precisa, infine, che le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute all'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al finanziamento delle assicurazioni della maternità e contro la malattia, poiché in relazione a tali eventi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.